

COMUNE DI DUE CARRARE
PROVINCIA DI PADOVA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'EROGAZIONE DI
PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE**

Art. 1: oggetto

Il presente regolamento disciplina i criteri unificati di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono al Comune di Due Carrare "prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura e nel costo a determinate situazioni economiche".

La normativa di riferimento è il Decreto Legislativo n. 109 del 31.03.1998 (è dell'art. 1 la dicitura relativa alle prestazioni richieste), il DPCM n. 221 del 07.05.1999 e successive variazioni e modificazioni con particolare riferimento al Decreto Legislativo n. 130 del 03.05.2000 e al DPCM n. 242 del 04.04.2001.

Art. 2: sostituzioni

Le norme del presente regolamento vanno a sostituire qualsiasi eventuale precedente regolamento o bozza di regolamento eventualmente approvato o discusso.

Art. 3: a chi è rivolto

E' rivolto a persone che richiedono prestazioni o servizi di cui al precedente art. 1 e che siano residenti nel Comune di Due Carrare.

Art. 4: durata

Viene adottato in via sperimentale per la durata di un anno dall'entrata in vigore dello stesso.

Art. 5: Criteri per la determinazione della situazione economica

- 1) La valutazione della situazione economica equivalente per l'accesso alle prestazioni o servizi di cui all'art. 1 è determinata con riferimento al nucleo familiare;
- 2) L'indicatore della situazione economica (I.S.E.) è dato dalla somma tra l'indicatore della situazione reddituale e l'indicatore della situazione patrimoniale pari al 20%.
Pertanto l'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica (I.S.E.) ed il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare desunto dalla scala di equivalenza indicata nel paragrafo successivo.

Art. 6: Criteri di valutazione del parametro corrispondente alla composizione del nucleo familiare

Ai fini del presente Regolamento, il nucleo familiare è composto dal richiedente, dagli appartenenti alla famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223, da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF, ex DPCM 4 aprile 2001 n. 242 art. 1, quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva.

Il parametro corrispondente alla composizione del nucleo familiare, così come sopra definito, è determinato dalla scala di equivalenza (art, 2 Decreto Legislativo n. 109/98 come modificato dal Decreto Legislativo n. 130/00):

Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

- Maggiorazione del 0,35 per ogni altro componente;
- Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore;
- Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psico/fisico permanente di cui all'art. 3 comma 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 o con invalidità superiore al 66%. Ai sensi dell'art.5 del DPCM 7 maggio n. 221, tra gli invalidi con invalidità superiore al 66% vanno compresi i mutilati e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie 1^a e 5^a;
- Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e d'impresa. Si considerano attività di lavoro o d'impresa, le attività che danno luogo a redditi di lavoro dipendente o assimilati, di lavoro autonomo o di impresa ai sensi, rispettivamente, dell'art. 46 comma 1, dell'art 47 comma 1 lett. a), g), l), art. 49 commi 1 e 2 lett. a), c), art. 51 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986 n. 917 e successive modificazioni e integrazioni. La maggiorazione si applica quando i genitori risultino ciascuno avere svolto le predette attività di lavoro e di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva. La maggiorazione spetta altresì a nuclei familiari composti soltanto da tre figli minori ed un unico genitore che risulti avere svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo in cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva.

Art. 7: indicatore della situazione reddituale

- 1) L'indicatore della situazione reddituale è determinato (ex DPCM n. 221799 art. 3 modificato dal DPCM n. 242/01 art. 3) sommando, per ciascun componente del nucleo familiare:
 - a) il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'art. 2135 C.C. svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA. In caso di esonero dall'obbligo la presentazione della dichiarazione dei redditi vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF risultanti dall'ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori. Per ultima dichiarazione o ultima certificazione si intendono la dichiarazione presentata o la certificazione consegnata nell'anno in cui si presenta la dichiarazione sostitutiva unica relative ai redditi dell'anno precedente. Se, al momento in cui deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva unica, non può essere presentata la dichiarazione dei redditi o non è possibile acquisire la certificazione relativa ai redditi dell'anno precedente, deve farsi riferimento alla dichiarazione dei redditi presentata o alla certificazione consegnata nell'anno precedente. E' consentito dichiarare l'assenza di reddito di un soggetto appartenente al nucleo familiare, quando questi nell'anno solare precedente alla dichiarazione sostitutiva unica non ha percepito alcun reddito; in tal caso sono effettuati specifici controlli dall'INPS e dagli Enti erogatori, ai sensi del Decreto Leg.vo n. 109/98 e successive modifiche,

- volti ad accertare l'eventuale successiva presentazione della dichiarazione dei redditi o il ricevimento della certificazione sostitutiva.
- b) i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
 - c) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussista l'obbligo della presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
 - d) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare secondo quanto indicato al successivo art. 8;
- 2) Qualora il nucleo risieda in abitazione in locazione, dalla somma dei suddetti elementi reddituali si detrae il valore del canone di locazione annuo, per un ammontare massimo di £ 10.000.000 pari a 5.164,57 €. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato e l'ammontare del canone. A tal fine:
- a) l'abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i componenti del nucleo familiare e per la quale il contratto di locazione è registrato in capo ad almeno uno dei componenti;
 - b) se i componenti del nucleo risultano risiedere in più abitazione per le quali il contratto di locazione è registrato in capo ad alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica; se il contratto di locazione risulta solo in quota parte in capo ai componenti del nucleo, la detrazione si applica per detta quota.
- 3) Ai fini della determinazione del patrimonio mobiliare devono essere considerate le componenti di seguito specificate, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva:
- a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva;
 - b) titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui alla lett. a);
 - c) azioni o quote di organismo di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui alla lett. a);
 - d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lett. a) ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;
 - e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
 - f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del Decreto Leg.vo n. 415796,

per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione Nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lett. a);

g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data del 31 dicembre nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto, per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;

h) imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lett. e)

4) Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione contestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza;

5) Il modello di dichiarazione sostitutiva, di cui all'art. 4 comma 6 del Decreto Leg.vo n. 109/98, individua classi di valore della consistenza del complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare; ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente, il valore del complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare come suspecificato, è assunto per un importo pari alla classe di valore più vicina per difetto all'effettiva consistenza del patrimonio stesso.

Art. 8: Indicatore della situazione patrimoniale.

L'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il patrimonio immobiliare e mobiliare ossia:

- 1) il valore dei fabbricati e dei terreni edificabili ed agricoli, intestate a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo di imposta considerato. Dal valore così determinato di ciascun fabbricato o terreno si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare del debito residuo alla stessa data del 31 dicembre per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato. Qualora il nucleo risieda in abitazione di proprietà, dalla somma dei suddetti valori si detrae per tale immobile, in alternativa alla detrazione del debito residuo, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione nel limite di £ 100.000.000 pari a 51.645,69 €. Ai fini dell'applicazione della detrazione si precisa quanto segue:
 - a) l'abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i suoi componenti, di proprietà di almeno uno di essi;
 - b) se i componenti del nucleo risultano risiedere in più abitazioni di cui la proprietà è di alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva;
 - c) se l'immobile risulta in quota parte di proprietà di alcuno dei componenti del nucleo, la detrazione si applica solo per detta quota;
- 2) Il valore del patrimonio mobiliare è calcolato secondo i criteri di cui all'art. 7 del presente regolamento. Da tale valore si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari

a £ 30.000.000 pari a 15.493,70 €. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito figurativo di cui all'art. 7 comma 1 lett. d)
I valori del patrimonio immobiliare e mobiliare rilevano in capo alle persone fisiche titolari di diritti di proprietà o reali di godimento.

Art. 9: La dichiarazione sostitutiva unica

La determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente è effettuata sulla base dei dati forniti mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 2 e 4 della Legge 4 gennaio 1998 n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli artt. 1 e 2 del DPR 20 ottobre 1998 n. 403 concernente la reddituale e patrimoniale del richiedente la prestazione agevolata, nonché quella di tutti i componenti il nucleo familiare. Nella dichiarazione sostitutiva devono essere indicati i valori utili alla determinazione della situazione reddituale nonché i valori relativi al patrimonio e le informazioni necessarie all'applicazione delle detrazioni e delle franchigie spettanti. Sono altresì da indicare i codici identificativi degli intermediari finanziari e degli altri soggetti con i quali sono intrattenuti rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione.

Nella predetta dichiarazione il richiedente attesta di avere conoscenza che, nel caso di erogazione della prestazione, possono essere eseguiti controlli da parte della Guardia di Finanza presso gli Istituti di Credito o altri intermediari finanziari, al fine di accertare la veridicità delle informazioni ottenute. La dichiarazione sostitutiva è redatta conformemente al modello tipo di cui all'art. 4 comma 6 del Decreto Leg.vo n. 109/98. Tale dichiarazione, recente i redditi percepiti nell'anno precedente alla dichiarazione medesima da tutti i componenti il nucleo familiare, ha validità di un anno a decorrere della data in cui è stata effettuata l'attestazione della sua presentazione. Quando la dichiarazione non fa riferimento ai redditi percepiti nell'anno precedente, l'ente erogatore la prestazione o il servizio, può richiedere la presentazione di una dichiarazione aggiornata che sostituisce integralmente la precedente, quando un soggetto si avvale della facoltà di presentare una nuova dichiarazione sostitutiva per fare rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE, la nuova dichiarazione sostituisce la precedente a valere per i componenti del nucleo familiare compresi in detta dichiarazione per tutte le prestazioni successivamente richieste.

Per le prestazioni in corso di erogazione sulla base dell'ISEE precedentemente definito, resta ferma la parte dell'ente competente alla disciplina delle prestazioni la possibilità di stabilire la decorrenza degli effetti della nuova dichiarazione nei confronti dei soggetti per i quali l'ISEE risulta modificato.

Art. 10: Modalità attuative

Il soggetto richiedente la prestazione o il servizio deve:

- 1) Presentare all'Ente preposto all'erogazione la domanda e la dichiarazione sostitutiva;
- 2) Dichiarare altresì che, nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tale fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio;
- 3) Esprimere il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi della Legge 31.12.1996 n. 675;

- 4) Impegnarsi a comunicare eventuali modifiche relative alla situazione economica ed alla composizione del nucleo familiare che comportino un cambiamento della propria posizione rispetto alla prestazione o servizio richiesta;
- 5) Per ogni tipo di prestazione o servizio, la Giunta Comunale determinerà:
 - la soglia entro la quale poter usufruire delle eventuali agevolazioni;
 - eventuali sbarramenti o deroghe a prescindere dall'ISEE;
 - l'eventuale estrazione del nucleo familiare per tipologia di servizio richiesto.

Art. 11: Competenze

- A) Le agevolazioni saranno concesse con determinazioni del Responsabile del Settore a cui è affidato il Servizio previo accertamento della sussistenza di tutte le altre condizioni previste dalle norme regolanti il servizio stesso;
- B) Spetta inoltre al Responsabile del Settore effettuare tutte le funzioni di controllo circa la veridicità della situazione familiare dichiarata, confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alla prestazione con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.
- C) Per le funzioni di controllo di cui al comma precedente il Responsabile del Servizio potrà richiedere la documentazione necessaria.

Art. 12: norme di rinvio

- 1) Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate dallo Stato troveranno immediata applicazione anche ai fini dell'accesso alle prestazioni comunali agevolate.
- 2) In tali casi, in attesa della formale eventuale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

COMUNE DI DUE CARRARE

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE**

Il presente regolamento è stato approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 7 del 16.5.2002

Pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni dal 03 GIU. 2002 al
18 GIU. 2002

Divenuta esecutiva il 14 GIU. 2002

IL SEGRETARIO COMUNALE

- Mariano dr. Sergio -



Ai sensi dell'art. 11 dello statuto comunale,

Ripubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni dal 24 GIU. 2002 al
09 LUG. 2002

IL SEGRETARIO COMUNALE

- Mariano dr. Sergio -



ENTRATO IN VIGORE IL 10 LUG. 2002

IL SEGRETARIO COMUNALE

- Mariano dr. Sergio -

